COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 156/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per i cereali, le farine, le semole ed i semolini

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Considerando che il prezzo cif che serve per determinare il prelievo deve essere calcolato per Rotterdam in base alle più favorevoli possibilità di acquisto sul mercato mondiale; che a tale scopo occorre pertanto effettuare la correzione delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam quando il prezzo d'offerta preso in considerazione è valido per un altro porto;

Considerando che, per determinare le più favorevoli possibilità di acquisto sul mercato mondiale, la Commissione deve prendere in considerazione tutte le offerte effettuate su tale mercato e di cui ha notizia, nonché tutte le quotazioni delle borse importanti per il commercio internazionale; che, tuttavia, quando, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, risulta che alcune offerte non sono rappresentative della effettiva tendenza del mercato, o a causa della qualità della merce, o a causa di limitazioni quantitative, o per il fatto che il prezzo al quale tali offerte sono presentate non si basa su condizioni normali di mercato, tali offerte devono poter essere scartate; che occorre, inoltre, evitare che il mercato della Comunità sia perturbato da brusche variazioni dei prelievi che non riflettono i movimenti effettivi del mercato;

Considerando che, spesso, mancano le informazioni relative al prezzo d'offerta ed alle quotazioni delle borse rappresentative per le farine di frumento, di spelta, di miglio e di segala, nonché per le semole e semolini di grano tenero e di grano duro; che occorre pertanto che il prezzo cif di tali prodotti sia allora determinato secondo il metodo forfettario previsto per la fissazione del loro prezzo d'entrata, nel regolamento n. 130/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti (2);

Cosiderando che, per evitare un'eccessiva complicazione della procedura di fissazione dei prelievi, occorre fissare un livello minimo al di sotto del quale le variazioni dei prezzi cif o

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2356/67.

di entrata non determineranno alcuna modifica dei prelievi;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la determinazione dei prezzi cif di cui all'articolo 13 paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 120/67/CEE per i prodotti ripresi all'articolo 1, lettere a), b) e c) dello stesso regolamento, la Commissione tiene conto di tutte le offerte effettuate sul mercato mondiale e di cui può avere notizia tramite gli Stati membri o con i propri mezzi, nonché delle quotazioni delle borse importanti per il commercio internazionale. Essa determina i prezzi cif in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto, secondo le informazioni di cui ha avuto notizia, escludendo le offerte e quotazioni a termine, salvo se queste ultime si riferiscono all'imbarco durante il mese della determinazione, essa effettua le correzioni necessarie per le offerte che non sono effettuate su Rotterdam tenendo conto delle differenze di nolo tra il porto d'imbarco ed il porto di destinazione, da un lato, e tra il porto d'imbarco e Rotterdam, dall'altro.

In mancanza di offerte per imbarco durante il mese della determinazione oppure qualora tali offerte siano state escluse, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, sono prese in considerazione le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo. Se anche tali offerte mancano o sono state pure escluse in virtù del paragrafo 2, il prezzo cif è mantenuto a un livello immutato.

I prezzi determinati per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE s'intendono lordo per netto.

2. Nel determinare il prezzo cif, la Commissione può escludere alcune offerte:

— se si tratta di cereali che non corrispondono alla «fair average quality»,

— se si può acquistare al prezzo indicato nell'offerta soltanto un quantitativo limitato, non rappresentativo del mercato,

— se l'evoluzione dei prezzi in generale o le informazioni disponibili consentono alla Commissione di ritenere che il prezzo d'offerta in questione non è rappresentativo della tendenza effettiva del mercato,

— se si tratta di offerte con opzione del venditore quanto alla qualità o alla provenienza.

3. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, secondo capoverso, la Commissione può mantenere eccezionalmente un prezzo cif ad un livello immutato, durante un periodo limitato qualora il prezzo d'offerta, per una data qualità, che è stato preso come base per la determinazione precedente del prezzo cif, non giunga più alla Commissione per la determinazione successiva dei prezzi e se i prezzi d'offerta che rimangono disponibili siano tali da determinare bruscamente variazioni considerevoli del prezzo cif, insufficientemente rappresentative secondo la Commissione della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 2

Per determinare il prezzo cif corrispondente alle più favorevoli possibilità di acquisto, la Commissione procede agli adattamenti necessari per compensare le differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di entrata, applicando i coefficienti di equivalenza previsti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE.

Articolo 3

In mancanza d'informazioni relative ai prezzi d'offerta rappresentativi o di quotazioni di borsa rappresentative per la farina di frumento, di spelta, di miglio, la farina di segala o le semole ed i semolini di grano duro, la Commissione può determinare per tali prodotti il prezzo cif tenendo conto:

— della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di farina o di una tonnellata di semole e semolini di grano duro,

— del prezzo cif determinato per il cereale di base,

— dei costi di trasformazione,

— di un valore medio dei prodotti intermedi e dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione.

Articolo 4

In mancanza d'informazioni relative ai prezzi d'offerta rappresentativi o di quotazioni di borsa rappresentative per le semole ed i semolini di grano tenero, la Commissione può determinare per tali prodotti il prezzo cif maggiorando dell'8 % il prezzo cif della farina di frumento.

Articolo 5

La Commissione fissa i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), del regolamento n. 120/67/CEE in unità di conto per tonnellata.

Articolo 6

L'ammontare del prelievo da riscuotere per una tonnellata dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE è modificato solo quando la variazione degli elementi del calcolo determina, rispetto al prelievo precedentemente fissato, una maggiorazione o una diminuzione uguale o superiore a 0,60 unità di conto per tonnellata.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 157/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

che fissa i prezzi d'entrata di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1967/1968

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

Considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento suddetto, i prezzi d'entrata delle farine di frumento, di spelta, di frumento segalato e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento n. 130/67/CEE del Consiglio (2); che dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2356/67.